



La casistica nell'area delle procedure concorsuali.

Responsabilità erariale per mancato ricorso alla conciliazione

Cod.: D23178 – Torino, 27 aprile 2023

«Gli strumenti della giustizia complementare tra normativa, buone prassi e nuovi modelli organizzativi»

Antonino Geraci
Referendario della Corte dei Conti
già Giudice Delegato alle Procedure Concorsuali



L'UFFICIO DEL PROCESSO - RAGIONEVOLE DURATA - BEST PRACTICE CONCILIATIVA, ESTENSIONE DELLA BANCA DATI CONCILIAZIONE

**(censito nell'area “*Best Practice*” del C.S.M. con numero di registrazione 2526,
validato nel Manuale delle *Best Practices* del C.S.M. nella Macroarea 3-Modello 20)**

Referente D.ssa Mirella DELIA





LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il contesto normativo



I Profili ordinamentali. La rilevanza dei provvedimenti conciliativi nella riforma del processo civile

La legge n. 206/2021 recante *“delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* individua espressamente l'istituto della conciliazione quale modalità virtuosa di definizione delle controversie.

Lo Schema di decreto legislativo «recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare ed è stato sottoposto a parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 206/2021.

Lo schema decreto legislativo prevede l'introduzione nel D.lgs 28/2010 del seguente articolo:

Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione) [...] 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, **il numero e la qualità degli affari definiti** con ordinanza di mediazione **o mediante accordi conciliativi** costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

I Profili ordinamentali. La rilevanza dei provvedimenti conciliativi nella riforma dell'ordinamento giudiziario

La legge 17 giugno 2022 , n. 71 «*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*» all'art. 3 prevede «*modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità*»

L'art. 3 comma 1 lettera h) punto 2 così statuisce:

«ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2 della presente legge:

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura.

Le modifiche al codice di procedura civile

Lo schema del decreto legislativo «recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare ed è stato sottoposto a parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 206/2021.

Lo schema decreto legislativo introduce un nuovo articolo 183 del codice di procedura civile che statuisce:

Art. 183

(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)

All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma. [...]

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell'art. 185.

L'art. 3 del citato schema di decreto prevede altresì (comma 13 lettere f) e g) la modifica dell'articolo 185 c.p.c. nei seguenti termini:

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione nel rispetto del calendario del processo;

L'185-bis c.p.c. è parimenti novellato prevedendo, al primo comma, che il giudice «**fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione**» formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.



LA CONCILIAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

La trattazione prioritaria delle controversie in cui sia parte una procedura concorsuale:

L'art. 43 della previgente legge fallimentare (applicabile alle controversie pendenti) prevede che
“Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia”.

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta nell'art. 5 del Codice della Crisi e dell'insolvenza:

«Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

La conciliazione quale strumento per la celere definizione del contenzioso esecutivo e concorsuale

E' evidente come, nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive, la conciliazione si collochi all'esterno delle procedure stesse. All'interno della procedura, infatti, non vi è una attività di cognizione piena da parte del giudice.

Nonostante tale considerazione, la conciliazione può rappresentare uno strumento utile a deflazionare il contenzioso ed i relativi costi in tutti i giudizi di cognizione in cui è parte una procedura concorsuale. Con riguardo alle procedura esecutive, inoltre, il ricorso alla conciliazione può trovare la sua sede naturale nella fase di merito delle opposizioni inerenti il titolo esecutivo ovvero può rappresentare una modalità di composizione delle controversie aventi ad oggetto la distribuzione del ricavato (c. d. controversie distributive).

Il legislatore del resto è sempre stato consapevole che la presenza di controversie in cui è parte una procedura concorsuale può risultare di ostacolo alla celere chiusura della procedura rappresentando così fonte di danno per l'intero ceto creditorio e per l'amministrazione della giustizia. E' infatti sempre più frequente la proposizione di ricorsi per irragionevole durata della procedura esecutiva o concorsuale.

**Il nuovo codice della crisi facilita la conciliazione nelle cause di opposizione allo stato passivo
(artt. 98 l. fall. e ss. e att- 206 e ss. CCII)**

L'art. 207 prevede che "Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali."

In tal modo i creditori sono posti nella condizione di conoscere l'effettiva utilità derivante dell'eventuale accoglimento del ricorso e possono pertanto essere invitati a raggiungere soluzioni conciliative ovvero ad abbandonare il ricorso.

Alcune fattispecie:

Opposizione inerente una domanda di rivendica dei beni pendente in una procedura concorsuale che medio tempore ha provveduto alla liquidazione degli stessi

Procedura concorsuale totalmente incapiente

Creditore opponente che insiste per il riconoscimento del privilegio su beni non rinvenuti in sede di inventario

Opposizione proposta in presenza di plurimi rapporti di debito-credito tra le parti

La conciliazione giudiziale ed il coordinamento con le disposizioni della legge fallimentare e del codice della crisi e dell'insolvenza di impresa

Art. 35 l. fall.

- I. Le riduzioni di crediti, **le transazioni**, i compromessi, le rinunzie alle liti, le riconoscizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, **previa autorizzazione del comitato dei creditori**.

Ed in caso di inerzia del Comitato dei Creditori

.. le transazioni sono autorizzate dal Giudice delegato ex art. 41 comma 4 che statuisce

« In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato»

Nel nuovo codice...

Art. 132

«[...] **[L]e transazioni**, [...] sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.»

Art. 140 comma 4

«In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.»

Opposizione allo stato passivo... transazione extragiudiziale o conciliazione giudiziale?

TRANSAZIONE:

In caso di transazione sullo stato passivo si pone il tema della effettiva tutela degli altri creditori che non sono posti nella condizione di interloquire in merito salvo esprimere le proprie doglianze circa l'operato del curatore in sede di rendiconto (..a distanza anche di anni).

Poca trasparenza: La transazione è conclusa dal Curatore previa autorizzazione del Comitato dei Creditori ed informativa al giudice delegato. Non vi è dunque necessariamente una autorizzazione ed un vaglio preventivo giudiziale salva l'alta vigilanza spettante al Giudice delegato.

Assenza di incentivi fiscali

Perplessità di parte della dottrina circa la possibilità di modificare in sede transattiva lo stato passivo che – salvo l'esito dell'impugnativa proposta- ha forza di giudicato all'interno della procedura.

Si veda però in segno contrario pur in assenza di una specifica disciplina:

Tribunale Milano sez. II, 04/11/2017, n.11064 (est. Paluchowski), in [dejure.it](https://www.dejure.it):
«In accoglimento della proposta transattiva conclusa tra le parti in sede di opposizione avverso lo stato passivo del fallimento dichiarato esecutivo, il giudice può procedere alla modifica del decreto di esecutività dello stato passivo medesimo».

Opposizione allo stato passivo... transazione extragiudiziale o conciliazione giudiziale?

PROPOSTA CONCILIATIVA NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE E/O OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO:

Gli altri creditori che sono posti nella condizione di interloquire in merito previo intervento nel giudizio

Massima trasparenza: L'accordo è raggiunto previa iniziativa del Giudice e del Tribunale in composizione collegiale ovvero il Tribunale è sollecitato in tal senso dalle parti (conclusioni congiunte).

All'interno della procedura concorsuale l'accordo è autorizzato su proposta del Curatore dal Comitato dei Creditori.

Presenza incentivi fiscali

L'accordo si innesta in una chiara cornice normativa in quanto lo stato passivo della procedura è modificato a mezzo del provvedimento che definisce il gravame.

Possibili modalità operative:

«Tribunale Bologna sez. II, 07/03/2020, [dejure.it](https://www.dejure.it), sull'art. 185-bis cpc:

Nel caso in cui il giudice abbia formulato una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. assegnando termine di trenta giorni per una risposta, è opportuno appurare se un accordo sia stato effettivamente raggiunto e in che forma (ad es., mediante scrittura privata o comunque con atto non destinato ad entrare nel fascicolo processuale) ed eventualmente attuato: ove le parti avessero già perfezionato – o addirittura attuato – un accordo stragiudiziale, il giudice – su richiesta concorde delle parti e anche prima dell'udienza – potrà con ordinanza dichiarare cessata la materia del contendere o – qualora le parti optino per la rinuncia agli atti con reciproca accettazione – dichiarare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.; se invece le parti dovessero optare per la forma della conciliazione giudiziale (con necessaria comparizione delle parti o di loro procuratori speciali e dei difensori davanti al giudice), i difensori ne devono fare congiunta ed espressa richiesta e il giudice fisserà l'udienza nei tempi opportuni anche alle luce delle disposizioni in atto e di quelle attese.»

Esiti Definitivi

In seguito al raggiungimento di un'intesa transattiva tra le parti (in accoglimento - pienamente o meno non rileva - della proposta del giudice) il giudizio può definirsi in una delle seguenti forme:

- le parti abbandonano il giudizio che si estingue nelle forme degli artt. 181-309 c.p.c.;
- le parti transigono il giudizio con apposito verbale di conciliazione giudiziale o riportando l'accordo conciliativo a verbale. Il Giudice dà atto dell'avvenuta conciliazione giudiziale e quindi ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
- le parti transigono la lite trasmettendo la conciliazione giudiziale nelle forme telematiche di cui al novellato art. 88, comma 1 bis, disp. att. cpc. Il Giudice prende atto dell'intervenuta conciliazione, dichiara l'esecutività dell'atto e ordina alla Cancelleria di annotarlo nell'apposito registro dei verbali di conciliazione e di cancellare la causa dal ruolo, dichiarando estinto il giudizio;
- le parti transigono la lite (stragiudizialmente o con conciliazione giudiziale in secondo grado) e chiedono congiuntamente che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'interesse meritevole di tutela che può giustificare la pronuncia di sentenza potrebbe ravvisarsi nella necessità di riformare una sentenza di primo grado e/o eliminare un titolo esecutivo ovvero adottare statuizioni accessorie non regolate nell'accordo transattivo (ad es. pronuncia di cancellazione delle parti a trascrizione della domanda giudiziale; cfr. Cass. n. 4331/94, Cass. n. 304/97).
- le parti rinunciano reciprocamente agli atti del giudizio nelle forme stabilite dall'art. 306 cpc e il giudice adotta le formule previste dalla legge per questa ipotesi a seconda del rito e del grado;
- le parti transigono una procedura cautelare o sommaria: la formula definitiva potrà essere quella del non luogo a provvedere;
- le parti transigono un procedimento camerale: l'accordo raggiunto fra le parti potrà condurre anche all'archiviazione.

Fonte: Ufficio Distrettuale della Corte d'Appello di Bari – Vademecum per la rilevazione delle proposte conciliative – Progetto “Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione” Prot. 23/02/2022.0002407.U

Possibili esiti definitivi nel settore esecutivo e delle procedure concorsuali

1. Accordo transattivo recepito

Ordinanza n. cronol. XXX/20XX del xx/xx/20XX
RG n. XXXXX/20XX



L TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. XXXXXXXXXXXX

Presidente

Dott. YYYYYYYYYY

Giudice

Dott. ZZZZZZZZZZZZ

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. XXXXX del R.G.A.C. per l'anno 2015, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del xx.xx.20XX, vertente

TRA

'YYYYYYYY' in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in XXXX, in via Yyyyyyy n. XX, presso lo studio dell'avv. YYYYYYYY che la rappresenta e difende, giusta procura resa su foglio allegato al ricorso;

r

ATTRICE OPPONENTE

E

Fallimento 'XXXXXXXXXXXX' - proc. n. XXX/2015 - In persona del suo curatore p.t., dott. ZZZZZZZZZZ, elettivamente domiciliato in XXXX, in via Yyyyyyy n. XX, presso lo studio dell'avv. YYYYYYYY, che lo rappresenta e difende come da procura resa a margine della memoria di costituzione;

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ex art. 98 l.f..

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il XX.XX.20XX, 'YYYYYYYY' ha proposto opposizione, ex art. 98 l.f., al decreto dell'X.XX.20XX, comunicato il successivo XX.XX.20XX a mezzo pec, con cui il g.d. della procedura fallimentare iscritta al n. XXX/2015 pendente nei confronti di 'XXXXXXXXXXXX' dichiarando esecutivo il relativo stato passivo, aveva accolto solo parzialmente la

Ordinanza n. cronol. XXX/20XX del xx/xx/20XX
RG n. XXXXX/20XX

propria domanda di ammissione ex art. 93 l. fall., in particolare non ammettendo i seguenti crediti di:
euro 1.259.891,62 quale saldo debitore del conto corrente n. YYY (sofferenza n. xxxx/xxxxxx);
euro 646.091,99 quale saldo debitore del conto corrente n. YY (sofferenza n. xxxx/xxxxxx);
euro 292.812,84 quale saldo debitore del conto corrente n. YYY (sofferenza n. xxxx/xxx);
euro 593.378,31 quale saldo debitore del conto corrente n. YYY (sofferenza n. xxxx/xxx);

a sostegno motivo dall'opposizione ha premesso:

- che i contratti bancari da cui tali crediti derivavano erano intestati tutti a 'JJJJJJJJ' di cui XXXXXXXXXXXX era garante;
- che la ragione di esclusione era stata fondata sul rilievo della intervenuta contestazione di tali crediti in un procedimento promosso da JJJJJJJJ, iscritto presso questo tribunale al n. XXXXX/20XX, nel quale essa deducente, lvi convenuta, aveva chiamato in causa la società fallita, nonché in ulteriore di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da JJJJJJJJ e da 'XXXXXXXXXXXX';
- che la propria domanda di ammissione era stata corredata dei relativi contratti, degli atti di prestazione di fidejussione e degli estratti conto di ciascun rapporto;
- che detti procedimenti dovevano ritenersi influenti quanto ad esistenza e sorte dei crediti fatti valere nei confronti della società garante;
- che quanto alle ragioni di contestazione proposte nei richiamati ulteriori giudizi esse dovevano ritenersi infondate per avere, l'istituto di credito mutuante, fatta corretta applicazione delle condizioni economiche e dai tassi di interesse passivi stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare in materia;

ha, quindi, conclusivamente chiesto ammettersi al passivo della procedura convenuta il proprio credito di complessivi euro 2.791.974,74

Possibili esiti definitivi nel settore esecutivo e delle procedure concorsuali

1. Accordo transattivo recepito

Ordinanza n. cronol. XXX/20XX del xx/xx/20XX
RG n. XXXXX/20XX

con collocazione in chirografo istando, in subordine, per la sospensione del presente procedimento sino alla definizione dei predetti ulteriori, con vittoria di spese processuali.

Costituita nel procedimento, la curatela del fallimento XXXXXXXXXXXX - proc. n. XXX/2015 impersonata dal suo curatore p.t., dott. ZZZZZZZZ, ha contestato l'avversa opposizione, preliminarmente istando per la sospensione del giudizio sino alla irrevocabile definizione degli ulteriori richiamati da parte opponente ed aventi ad oggetto l'accertamento del credito garantito; ha, quindi, riprodotto le ragioni di contestazione di tali crediti opposte in detti giudizi ed ha, inoltre, ulteriormente eccepito l'intervenuta estinzione dell'obbligo fideiussorio ai sensi dell'art. 1955 c.c. e dell'art. 1956 c.c.; ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, previa preliminare sospensione del giudizio,

con salvezza di esborsi di lite.

Con ordinanza del xx-xx.xx.20xx questo tribunale disponeva c.t.u. Nel prosieguo dell'istruzione le parti hanno raggiunto intesa transattiva prevedente l'ammissione, al passivo della procedura convenuta e in favore dell'istituto di credito ricorrente, dell'importo di complessivi euro 2.002.582,24 con collocazione in chirografo e integrale compensazione delle spese processuali.

Tale accordo è, poi, corredato quanto alla procedura convenuta dei relativi provvedimenti tutori ex art. 35 l. fall.

Esaminati gli atti e sentito il relatore ritiene il tribunale, che tale accordo possa essere adesivamente recepito, tenuto conto che la pretesa creditoria che viene ammessa al passivo della procedura convenuta, causalmente qualificata come obbligo fideiussorio, per concorde assunto delle parti corrisponde a quella per la quale il medesimo istituto di credito ricorrente ha chiesto ed ottenuto analoga ammissione al passivo della procedura fallimentare apertasi nei confronti del debitore principale. profilo, questo, che corrobora di fondatezza essa istanza.

Ordinanza n. cronol. XXX/20XX del xx/xx/20XX
RG n. XXXXX/20XX

In conformità alla Intesa intercorsa va, infine, disposta la integrale compensazione delle spese processuali

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dispone l'ammissione, al passivo della procedura fallimentare pendente nei confronti di 'XXXXXXXXXXXX' - proc. n. XXX/2015 - e In favore di 'YYYYYYYYY', con collocazione in chirografo, credito di euro 2.002.582,24 e che il curatore provveda alle conseguente emenda dello stato passivo dichiarato esecutivo; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Roma, xx/xx/20XX

Il presidente

Dott. XXXXXXXXXXXX

Possibili esiti definitivi nel settore esecutivo e delle procedure concorsuali

2. Conclusioni congiunte



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. XXXXXX presidente.

dott. YYYYYY giudice

dott. ZZZZZZ giudice

rel. ha emesso il seguente

DECRETO

nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento della XXXXXX S.r.l. (n. YYY/2015) iscritto al n. YYYYY/2016 R.G.A.C.

tra

YYYYYYYY, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. XXXXX presso il cui studio in YYY Via XXXXX n. xx, è elettivamente domiciliato;

- opponente,

e

FALLIMENTO XXXXXX S.r.l. (n. YYY/2015) in persona del Curatore Avv. XXXXX, elettivamente domiciliato in YYY Corso XXXXX n. xx, presso lo studio dell'Avv. XXXXX, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- opposto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto ai sensi dell'articolo 98 R.D. n. 267/1942 e ritualmente notificato, l'Avv. YYYYYYYY proponeva opposizione avverso il decreto reso in data YY/Y/YY con il quale veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo della Procedura in epigrafe indicata, con il parziale accoglimento - con riserva del passaggio in giudicato della sentenza di impugnazione della sentenza dichiarativa

del fallimento e riapertura della procedura di concordato preventivo - della domanda di ammissione al passivo per l'importo di €. 5.568,01, in via privilegiata ex articolo 2751 bis, n. 2, cod. civ.. L'istanza di insinuazione al passivo, formulata in data XX XXX 20XX indicava la maggior somma di €. 12.100,00, richiesta con riconoscimento della prededuzione in quanto riferita al compenso maturato dal professionista per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, VI comma. L.F..

L'opponente deduceva l'erroneità della disposta ammissione parziale e del mancato riconoscimento della richiesta prededuzione e insisteva per l'ammissione al passivo dell'ulteriore importo imponibile di €. 7.711,60, con collocazione prededotta, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, 1.f., senza riserva alcuna, oltre accessori di legge e interessi legali dal 3 novembre 2014, da collocare sempre in prededuzione.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nel costituirsi in giudizio la Procedura opposta ribadiva le ragioni della parziale esclusione del credito, anche con riferimento alla esclusione della natura prededucibile del credito; chiedeva pertanto rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese.

All'udienza del xx/x/20XX le parti davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo, depositato in atti e autorizzato dal Giudice delegato alla Procedura, e formulavano conclusioni congiunte con la richiesta di ammissione al passivo del credito vantato dall'Avv. YYYYYYYY per la somma complessiva di €. 7.000,00, oltre accessori di legge, in privilegio ai sensi dell'articolo 2751 bis, n. 2, cod. civ., senza alcuna riserva; con compensazione delle spese di lite e pagamento al 50% ciascuno dell'imposta di registro del provvedimento collegiale.

La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.

Come innanzi rilevato, le parti hanno, nel corso del giudizio, composto la presente controversia, ed hanno pertanto, all'udienza del xx xxxxx 20XX, formulato le seguenti congiunte conclusioni:

“concludono, in forma congiunta, per l'ammissione al passivo dell'Avv. YYYYYYYY per la somma complessiva di €. 7.000,00, oltre accessori di legge, in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., senza alcuna riserva. Con

2. Conclusioni congiunte

compensazione delle spese di lite e pagamento al 50% ciascuno dell'imposta di registro del provvedimento collegiale. "(v. verbale ud. cit.).

Per cui, vertendosi in materia di diritti disponibili, risultando le descritte conclusioni, nel merito, coerenti colle risultanze istruttorie, e non ravvisandosi violazione alcuna di norme imperative, la causa deve essere definita in senso ad esse conforme.

2)- Sull'accordo delle parti (v. verbale ud. cit.), le spese del presente giudizio debbono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe; ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie parzialmente l'opposizione allo stato passivo, come dall'Avv. YYYYYYYY proposta nei confronti di esso Fallimento n. YYY/2015 della società XXXXXX s.r.l., e, per l'effetto, in riforma dello stato passivo impugnato,

-ammette l'opponente al passivo dell'opposto Fallimento per l'importo complessivo di € 7.000,00, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. e in via definitiva;

-Dichiara integralmente compensate le spese.

Così deciso, in Roma, il xx xxxxx 20XX.

Il Presidente - XXXXXX





LA PROPOSTA CONCILIATIVA NELLA CONSOLLE DEL MAGISTRATO

INTRODUZIONE

Nel sistema SICID è stato previsto un evento per l'identificazione univoca delle proposte conciliative del magistrato, eventualmente rientranti in quanto previsto dall'art. 185-bis c.p.c., e sono state implementate ricerche e stampe, sia nel SICID e sia nella Consolle del Magistrato, che permettono di avere un elenco delle proposte conciliative e dei loro esiti, particolarmente utili per velocizzare la definizione delle procedure e per la promozione degli istituti della cosiddetta giustizia partecipata.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – Scheda di intervento FN88

Fonte: Ufficio Distrettuale della Corte d'Appello di Bari – Vademecum per la rilevazione delle proposte conciliative – Progetto “Ufficio per il Processo - ragionevole durata - best practice conciliativa, estensione della banca dati conciliazione” Prot. 23/02/2022.0002407.U

Consolle magistrato

Modellazione e redazione di un provvedimento di tipo ordinanza proposta conciliativa

I Ipotesi

Il giudice redige la proposta conciliativa in ambito “Consolle” e la deposita telematicamente (**soluzione preferibile**)

Modellazione — nuovo modello “Proposta conciliativa”

Il magistrato può redigere e depositare un nuovo atto “Ordinanza - Proposta conciliativa”, pertanto è previsto un nuovo modello “Proposta Conciliativa” nel wizard di creazione modelli, per i registri Contenzioso, Volontaria e Lavoro così come proposto nella maschera di seguito, dalla funzione “Modellatore” selezionando l’apposita “Tipologia di atto” “Proposta conciliativa” e denominando il modello “proposta ex art 185 bis cpc” oppure “proposta conciliativa ex art 420 cpc” (v. *screenshot* Fig. 1).

Wizard Creazione Profilo



Rito di riferimento: Contenzioso

Tipologia di atto: Proposta conciliativa

Nome del modello: Proposta ex art. 185 bis cpc

Preferito ☒

Indietro

Avanti

Annulla

Fig. 1 - proposta ex art 185 bis cpc



Wizard Creazione Profilo

Rito di riferimento: Contenzioso

Tipologia di atto: Proposta conciliativa

Nome del modello: proposta conciliativa ex art. 420 c.p.c

Preferito ☒

Indietro Avanti Annulla

Fig. 1 - proposta ex art 420 cpc

Nel corpo del modello il giudice inserisce il placeholder “Tipo proposta” da “Proposta Conciliativa” (v. *screenshot* Fig. 2) con cui si identifica l’articolo di legge appropriato a seconda del rito di riferimento (185 bis cpc per il contenzioso ordinario - e 420 cpc per il rito lavoro).

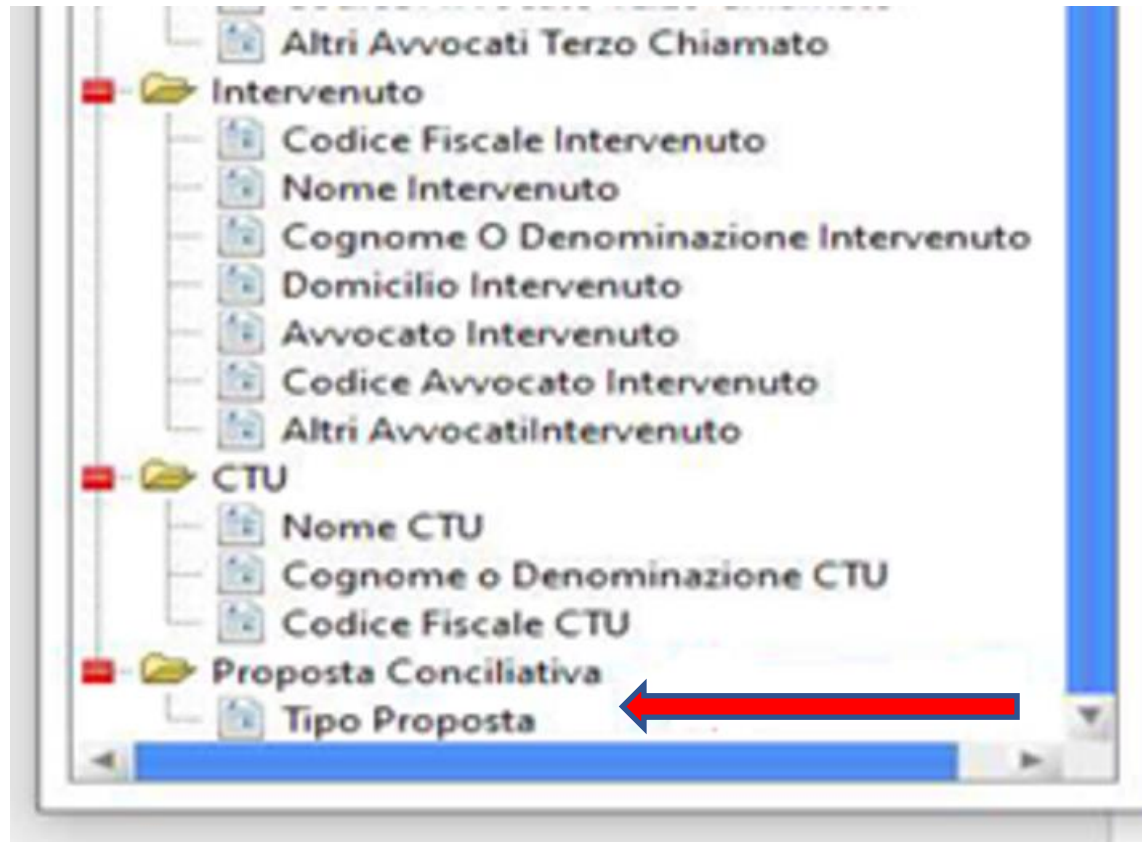
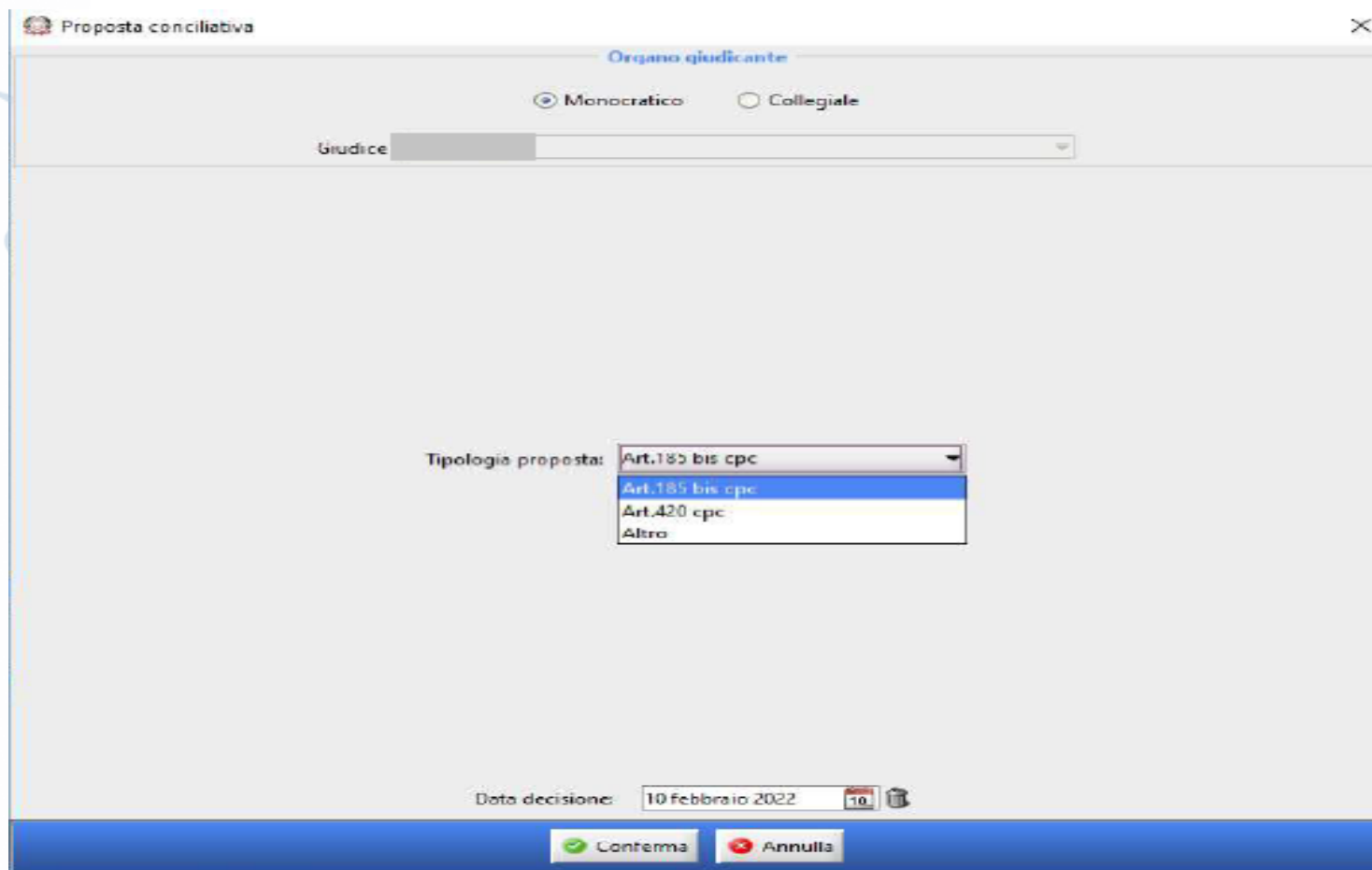


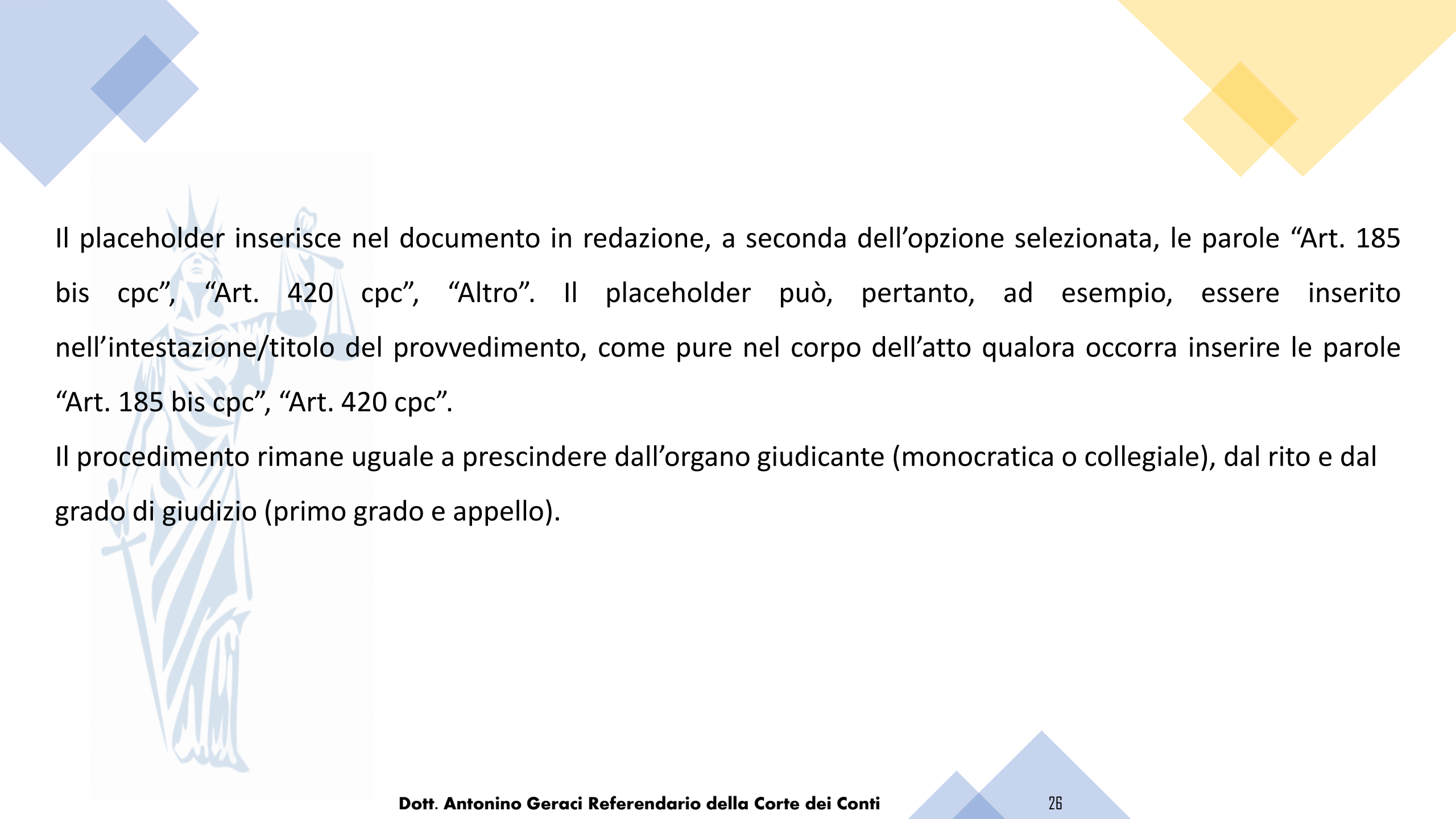
Fig. 2

In sede di redazione del provvedimento il placeholder “Tipologia proposta” presenta le opzioni “Art. 185 bis cpc”, “Art. 420 cpc” e “Altro”, quest’ultima adoperabile in particolare per le proposte conciliative formulate in altre materie o riti (ad es. Volontaria giurisdizione), in mancanza di una norma specifica di riferimento (v. *screenshot Fig 3*).



The screenshot shows a web form titled "Proposta conciliativa". At the top, there is a section for "Organo giudicante" with two radio buttons: "Monocratico" (selected) and "Collegiale". Below this is a dropdown menu for "Giudice". The main part of the form is a large text area. In the center, there is a label "Tipologia proposta:" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: "Art.185 bis cpc", "Art.185 bis cpc", "Art.420 cpc", and "Altro". At the bottom of the form, there is a date field labeled "Data decisione:" with the date "10 febbraio 2022" and a calendar icon. Below the date field are two buttons: "Conferma" (with a green checkmark icon) and "Annulla" (with a red X icon).

Fig. 3



Il placeholder inserisce nel documento in redazione, a seconda dell'opzione selezionata, le parole “Art. 185 bis cpc”, “Art. 420 cpc”, “Altro”. Il placeholder può, pertanto, ad esempio, essere inserito nell'intestazione/titolo del provvedimento, come pure nel corpo dell'atto qualora occorra inserire le parole “Art. 185 bis cpc”, “Art. 420 cpc”.

Il procedimento rimane uguale a prescindere dall'organo giudicante (monocratica o collegiale), dal rito e dal grado di giudizio (primo grado e appello).

L'utilizzo del predetto modello è indicato in tutte le volte in cui il giudice emette una proposta conciliativa a scioglimento di apposita riserva perché consente di:

- ❖ Includere la specifica tipologia di atto “proposta conciliativa” nel fascicolo informatico della causa
- ❖ Proporre alla cancelleria che accetta l'atto, in automatico, l'evento “proposta conciliativa”
- ❖ Favorire la corretta accettazione dell'atto, il corretto scarico dell'evento e, quindi, ogni successiva ricerca ai fini statistici

N.B. questa è opzione preferibile, pur se la rilevabilità della proposta conciliativa non resta pregiudicata dal mancato utilizzo del modello.

In questa ipotesi, come in quelle sub II e III che seguono, infatti, rimane essenziale lo scarico dell'evento da parte della della Cancelleria come “Proposta conciliativa del magistrato” che andrà a popolare lo storico SICID.

Consolle magistrato

Modellazione e redazione di un provvedimento di tipo ordinanza proposta conciliativa

Il Ipotesi

Il giudice redige la proposta conciliativa in ambito Consolle senza utilizzare il modello proposta conciliativa, bensì un modello diverso (ad es., ordinanza generica; verbale).

In questo caso, soprattutto in questa prima fase applicativa, può essere utile che il giudice, onde agevolare la corretta accettazione dell'atto e il corretto scarico dell'evento, evidenzi, anche per le vie brevi, alla Cancelleria che l'atto, benchè non profilato in tal senso, contiene una proposta conciliativa del magistrato

Modellazione e redazione di un provvedimento di tipo ordinanza proposta conciliativa

III Ipotesi

Il giudice redige la proposta conciliativa in formato analogico o a verbale (anche in udienza non telematica).

Anche in questo caso, per le medesime ragioni, può essere utile che il giudice evidenzi, anche per le vie brevi, alla Cancelleria che l'atto, benché non profilato in tal senso, contiene una proposta conciliativa del magistrato

Redazione

Per consentire la redazione del provvedimento, è prevista una maschera di pre-redazione, illustrata in figura, dove oltre all'organo giudicante, se monocratico oppure collegiale, è presente anche la combo "Tipologia proposta" (che propone le seguenti informazioni: *Art. 185 bis cpc*, *art. 420 cpc*, *Altro*).

A screenshot of a web form titled "Selezione l'organo giudicante". The form has a light gray background and a blue header bar. The title "Selezione l'organo giudicante" is in the top left, and a close button (X) is in the top right. Below the header, the text "Organo giudicante" is centered. There are two radio buttons: "Monocratico" (selected) and "Collegiale". Below this is a dropdown menu labeled "Giudice" with the value "Huta Ina". Further down is a dropdown menu labeled "Tipologia proposta:" with the value "Art. 185 bis cpc". At the bottom is a dropdown menu labeled "Data decisione:" with the value "30-mar-2021". At the very bottom, there are two buttons: "Conferma" (with a green checkmark icon) and "Annulla" (with a red X icon).

Console Magistrato

Ricerca delle proposte conciliative

La rilevazione delle proposte conciliative del giudice può essere seguita ciascun giudice lato CONSOLLE, sul proprio ruolo, seguendo l'itinerario:

Console Magistrato – Ricerche – Registri di Cancelleria – Ricerca proposte conciliative – Registro
(contenzioso civile, diritto del lavoro, volontaria giurisdizione).

Attraverso questa funzionalità è possibile eseguire la ricerca “live” dei fascicoli assegnati al momento della ricerca, dove sia stato scaricato l'evento di proposta conciliativa, considerando sempre il primo evento scaricato.

Ricerca Proposte conciliative

Registrazione: **Volontaria Giurisdizione**

Filtri Ricerca

Data proposta da: a:

Tipo proposta: **nessuna selezione**

R.G.

Numero R.G.: (n./dal) (a) - Sub:

Anno R.G.: (n./dal) (a)

Sezione: **nessuna selezione** Stato: **nessuna selezione**

Materia/e: **(nessuna selezione)**

Oggetto: **(nessuna selezione)**

R.G.	Sezione	Giudice	Oggetto	Rito	Pross. Ud.	Data iscrizione a ruolo	Data evento	Stato	Data definizione
------	---------	---------	---------	------	------------	-------------------------	-------------	-------	------------------

I filtri per estrazione possono essere anche in questo caso numerosi [range date - per es. il periodo di interesse per la valutazione di professionalità del magistrato o quello sovrapponibile alla programmazione di gestione ex art 37 d.l. n. 98/2011, conv. In L.n. 111/2011 - **tipo proposta** (185 bis o 420 cpc o altro), **range numero di ruolo** e **anno d'iscrizione**, la **Sezione** (o le Sezioni), lo **stato dei fascicoli** (pendenza o avvenuta definizione nelle varie forme), la materia etc etc.]

The screenshot displays the 'Consolle del Magistrato' v.10.03.00 interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Ricerca', 'Ruolo di Udienza', 'Ruolo Contenzioso Civile', etc. The main window is titled 'Ricerca Proposte conciliative' and shows search filters for 'Contenzioso Civile'. The filters include 'Data proposta da' (01 gennaio 2022 to 31/01/2022), 'Tipo proposta' (185-bis), 'Numero R.G.' (7000 to 19000), 'Anno R.G.' (2016 to 2021), 'Sezione' (Sezione 03), and 'Stato' (nessuna selezione). Below the filters is a table with 10 columns: R.G., Sezione, Giudice, Oggetto, Materia, Pross. Ud., Data iscrizione, Data evento, Stato, and Data definizione. The table contains three rows of data. At the bottom, it shows 'Risultati: 3' and 'Pagina 1 di 1'. The status bar at the very bottom indicates the user is 'MIRELLA DELIA', has an 'Avanzato' profile, is connected to the Internet, and is the 'Autore dei modelli'. The date and time are 'venerdì 26 gennaio 2022 - 21:25:20'.

R.G.	Sezione	Giudice	Oggetto	Materia	Pross. Ud.	Data iscrizione	Data evento	Stato	Data definizione
	03		Atti istituti del	Locazione e comodato di immobili	12 luglio 2022	06/12/2016	20/01/2022	ATTESA ESITO	
	03		Risarcimento	Controversie di diritto amministrativo	12 aprile 2022	25/06/2020	20/01/2022	ATTESA ESITO	
	03		Prestazione d.	Contratti e obbligazioni varie (Con.	12 aprile 2022	22/06/2021	20/01/2022	ATTESA ESITO	

Profilo Presidente Tribunale/Sezione

Inoltre, vi è la possibilità come Presidente di Tribunale/Sezione o suo Delegato di eseguire la ricerca “live” dei fascicoli di competenza della sua sezione o tribunale, dove sia stato scaricato l’evento di proposta conciliativa, considerando sempre il primo evento scaricato. È prevista una nuova voce, nel menu “Ricerche”, sezione “Registri di cancelleria”, denominata “Ricerca Proposta conciliativa” con l’aggiunta di due nuovi criteri di ricerca:

- **Sezione:** devono essere considerate le sezioni in cui il magistrato risulta essere presidente
- **Giudice:** devono essere considerati tutti i magistrati appartenenti alle sezioni/tribunale di cui il magistrato è presidente.

The screenshot displays the 'Ricerca Proposte conciliative' (Search Conciliatory Proposals) interface. On the left, a sidebar menu lists various search options: Ricerca Fascicoli, Ricerca Documenti, Ricerca Rassegne, Ricerca Proposte conciliative (highlighted), Ricerca Delegati, Ricerca Tutori/Conferenti, Ricerca incarichi avvocati, Ricerca curatori/commissari, and Ricerca Proposte conciliative. The main panel features a search form with the following fields: 'Registri' (set to 'Cancelleria Corte'), 'Data proposta da' (with a calendar icon), 'Tipo proposta' (set to 'nessuna selezione'), 'R.G.' (with a dropdown), 'Numero R.G. (in data)' (with a date field), 'Anno R.G. (in data)' (with a date field), 'Sezione' (set to 'nessuna selezione'), 'Stato' (set to 'nessuna selezione'), 'Giudice' (set to 'Baroni Matteo'), 'Materiale' (set to 'nessuna selezione'), and 'Oggetto' (set to 'nessuna selezione'). Below the form is a table with columns: R.G., Sezione, Giudice, Oggetto, Stato, Prezzo Lit., Data iscrizione a ruolo, Data evento, Stato, and Data estinzione. The table is currently empty. On the right side of the interface, there are buttons for 'Ricerca' and 'Esporta'.



LA BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA





Informazioni

- » Come fare per...
- » Le Corti d'Appello
- » I Comuni e gli Uffici giudiziari del distretto
- » Piante organiche
- » Magistrati
- » Personale amministrativo e Unep
- » Notizie generiche sulla Corte

Servizi Distrettuali

- » Consiglio Giudiziario
- » Formazione
- » Servizio Elettorale/Esami Avvocato
- » Concorsi ed esami
- » Area Informatica
- » Giunta Distrettuale Magistrati
- » Biblioteca
- » Ufficio delle statistiche
- » Ufficio tessere e carte multiservizio
- » Ufficio del consegnatario economo
- » Ufficio del Funzionario delegato alle spese di giustizia
- » Ufficio del Funzionario Delegato alle Spese di Funzionamento
- » Ufficio delle spese prenotate a debito
- » Ufficio Registrazione spese anticipate dall'Eriario

Sicurezza sui luoghi di lavoro



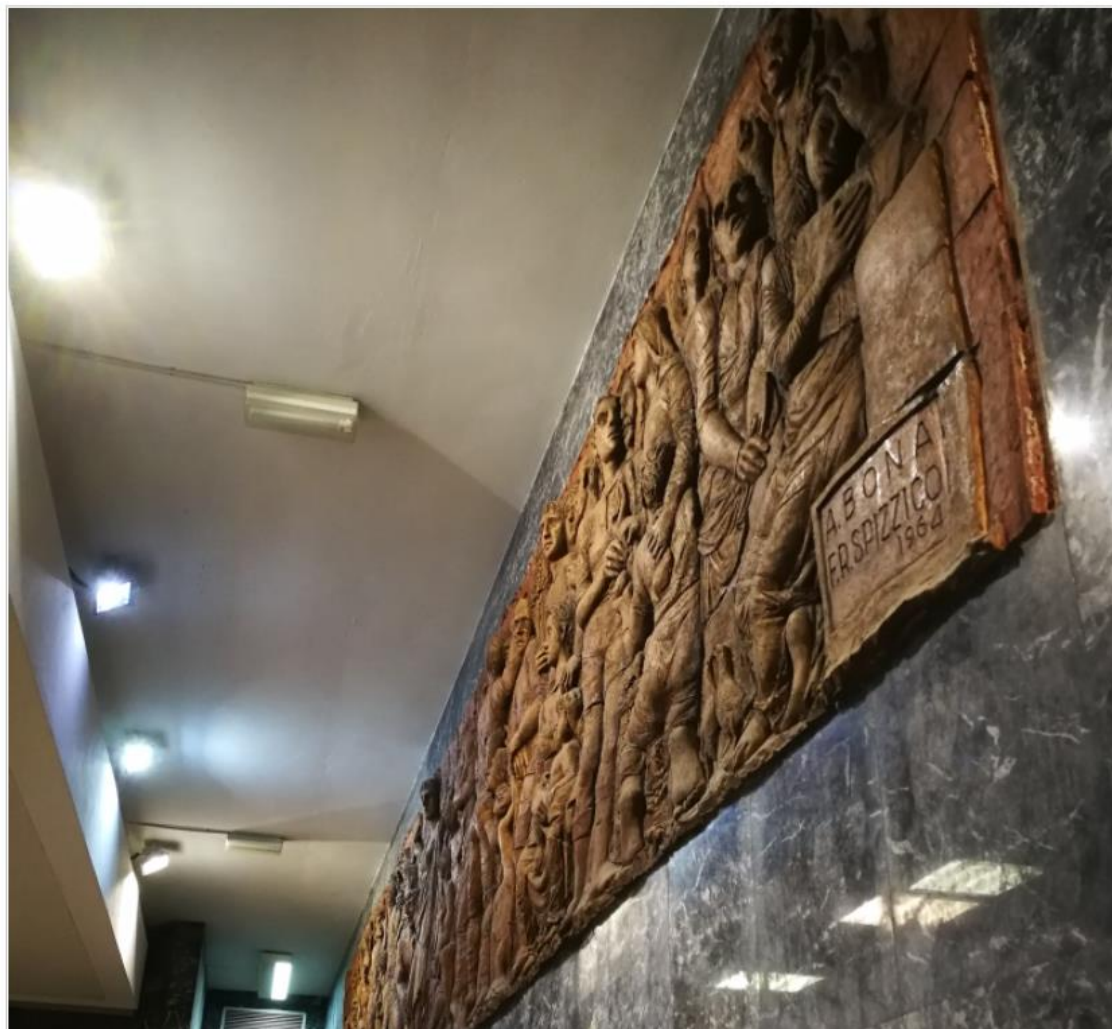
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari

Consiglio Superiore della Magistratura

Corte di Cassazione

SSM Scuola Superiore della Magistratura

Ufficio distrettuale del magistrato referente per l'innovazione



Vendite Giudiziarie



Amministrazione Trasparente

Calendario Giudiziario

Inaugurazione Anno Giudiziario

Volontaria Giurisdizione Procedure Liquidazioni

» accedi

Composizioni della crisi da sovraindebitamento

» accedi

BUONE PRASSI (best practices)

Ufficio del processo e ragionevole durata: la Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC). Progetto prevedibilità delle decisioni.

- » Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC)
- » Progetto prevedibilità delle decisioni
- » Questioni processuali, problematiche nel giudizio di 2° grado
- » Vademecum consolle udienza udienza telematica
- » SEMINARIO OPERATIVO sulle BUONE PRASSI "(in data 02.12.2021)"

La Corte di Appello di Bari

- » Struttura
- » Conferenza Permanente
- » Rinvii d'ufficio delle udienze civili
- » Rinvii d'ufficio delle udienze penali

Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti del Distretto



CERCA

Cerca nel sito



Home

Corte di Appello

Procura Generale

Tribunali

Procure della Repubblica

Giudici di Pace

Area Minorile

Area Sorveglianza

CISIA

U.N.E.P.

Sei in: Home > Buone Prassi << Torna indietro

BUONE PRASSI (best practices) - Scarica il Protocollo  BDDC-Progetto Ufficio del Processo.

BANCA DATI DEI VERBALI DI CONCILIAZIONE – ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

BANCA DATI DIGITALE CONCILIATIVA / 185 BIS C.P.C.

BANCA DATI DELLA MEDIAZIONE DELEGATA

BANCA DATI CONCILIATIVA - GIUDICE DEL LAVORO

LINEE GUIDA PER LA DIFFUSIONE DELLA BUONA PRASSI BDDC FRA UFFICI GIUDIZIARI E ISTITUZIONI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Redazione

| Mappa del sito

| Accessibilità

| Note legali

| Amministrazione





BUONE PRASSI (best practices) - Scarica il Protocollo  BDDC-Progetto Ufficio del Processo.

BANCA DATI VERBALI DI CONCILIAZIONE – TRIBUNALE DI BARI

ORDINANZA EX-ART. 185 BIS C.P.C.



Corte di Appello di

Bari

Ministero della Giustizia

CERCA

Cerca nel sito

Home

Corte di Appello

Procura Generale

Tribunali

Procure della Repubblica

Giudici di Pace

Area Minorile

Area Sorveglianza

CISIA

U.N.E.P.

Sei in: Home > Buone Prassi > Banca Dati Digitale Conciliativa / 185 bis c.p.c. > Ordinanza ex-art. 185 bis c.p.c. << Torna indietro

Ordinanza ex-art. 185 bis c.p.c.

Scarica il protocollo [Estensione Banca Dati Corte Appello Bari Novembre 2015](#)
Scarica il protocollo [Ufficio del Giudice presso Tribunale di Bari e Corte di Appello Cisia Informatici 185 bis 2016](#)

Contratti	Locazione	Finanziario Bancario	Societario	Condominio	Successioni e Comunioni/Divisioni	Responsabilità ex-delicto	Diritti reali e possesso	Famiglia	Varie
ART 1669 CC E DIFETTI OPERA - TRIBUNALE TARANTO PA E CONSEGNA PARZIALE - TRIBUNALE TARANTO REGRESSO STRUTTURA SANITARIA - TRIBUNALE BARI AFFITTO FONDO RUSTICO RISOLUZIONE MIGLIORAMENTI - TRIBUNALE BARI Affitto FONDO RUSTICO PLURISOGGETTIVO DISCONOSCIMENTO PARZIALE ART 101 C.P.C. - TRIBUNALE BARI APPALTO - TRIBUNALE FOGGIA CONTRATTO PA -	SIMULAZIONE MISURA CANONI E RIPETIZIONE - TRIBUNALE TRANI LOCAZIONE STAND FIERA INADEMPIMENTO - TRIBUNALE BARI ADDIZIONI E MIGLIORIE - TRIBUNALE BARI INADEMPIMENTO - TRIBUNALE FOGGIA CANONI CREDITO MASSA EREDITARIA E CHIAMATI EREDITA' - TRIBUNALE BARI RILASCIO IMMOBILE 1 - TRIBUNALE BARI RILASCIO IMMOBILE 2 -	MUTUO PROVA USURA SOGGETTIVA - TRIBUNALE BARI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE - TRIBUNALE TARANTO CARENZA ESTRATTI CONTO BANCARI - TRIBUNALE FOGGIA MUTUO E RESPONSABILITA' BANCA - TRIBUNALE TRANI RIPETIZIONE INDEBITO CONTO CORRENTE E CONTO ANTICIPI - TRIBUNALE TRANI RIPETIZIONE INDEBITO CORRENTISTA BANCA	CESSIONE QUOTE PREZZO PROVA SIMULAZIONE - SEZ SPEC IMPRESA TRIBUNALE BARI ART 134 C.P.I. CONCORRENZA SLEALE PURA E INTERFERENTE SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE NAPOLI 2392 CC E 146 LF AZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE SEZ SPEC IMPRESA - TRIBUNALE NAPOLI IMPUGNATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE ARTT 2479 TER E 2378 CC SEZ SPEC IMPRESA	USUCAPIONE CORTILE CONDOMINIALE - TRIBUNALE TRANI INFILTRAZIONI 1 - TRIBUNALE BARI INFILTRAZIONI 3 - TRIBUNALE BARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRIBUNALE BARI PAGAMENTO ONERI - TRIBUNALE BARI PAGAMENTO SOMME - TRIBUNALE TRANI RISARCIMENTO DANNI - TRIBUNALE BARI RISARCIMENTO DANNI 1 - TRIBUNALE	DIVISIONE ESIGENZE PERSONALI EREDI - TRIBUNALE TERAMO AZIONE DI RIDUZIONE - TRIBUNALE TRANI DIVISIONE EREDITARIA E ATTRIBUZIONE - TRIBUNALE TRANI PETITIO HEREDITATIS E USUCAPIONE - TRIBUNALE TRANI LESIONE LEGITTIMA DONAZIONI PAGAMENTI - TRIBUNALE TRANI GESTIONE BENI EREDITARI - TRIBUNALE BARI SCIoglimento - TRIBUNALE BARI DIVISIONE - TRIBUNALE BARI	ART 2051 cc insidia visibile e conoscibile - TRIBUNALE BARI Filtro appello ART 2051 microperm Tabelle Milano art 139 - TRIBUNALE BARI Filtro appello art 135 Cod Ass.ne - TRIBUNALE BARI Sinistro macroperm casco Tabelle Milano - TRIBUNALE BARI ART 2051 C.C. FAUNA PROTETTA CINGHIALI - TRIBUNALE BARI COLPA MEDICA MORTE BIMBA ADOTTIVA - TRIBUNALE BARI OCCUPATIO ABUSIVA PA -	Immissioni sentenza parziale e proposta - Tribunale Teramo Abuso edilizio sopraelevazione - Tribunale Trani Azione di rivendicazione - Tribunale Trani Diminuzione aggravamento servitù e distanza fabbricati - Tribunale Trani Luci e costruzione aderenza - Tribunale Trani Regolamento confini - Tribunale Trani Usucapione	STABILE CONVIVENZA DI FATTO EX CONIUGE E ASSEGN - Tribunale Matera VARIE 1 MANTENIMENTO ART 148 CC - TRIBUNALE TRANI 1 SEPARAZIONE ACCORDI ECONOMICI - TRIBUNALE BARI 2 SEPARAZIONE ORDINANZA PRESIDENZIALE - TRIBUNALE MATERA 3 SEPARAZIONE CASA FAMILIARE CONIUGI E MUTUO - TRIBUNALE FOGGIA 4 SEPARAZIONE SPESE STRAORDINARIE FIGLI - TRIBUNALE	PROPOSTA CONCILIATIVA E PROCEDURA CONCORSUALE - TRIBUNALE VITERBO Compenso professionale contumaciale - TRIBUNALE POTENZA Revocatoria fallimentare - TRIBUNALE BARI COMPETENZA DOPPIO GRADO COMPENSI AVVOCATO - TRIBUNALE BARI AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO E SOCCOMBENZA VIRTUALE - TRIBUNALE POTENZA NULLITA' NOTIFICA

Esempio 1. Proposta conciliativa e procedura concorsuale – Tribunale di Viterbo

R.G. n. xxx/XX



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede,
letti gli atti, le deduzioni delle parti ed esaminata la documentazione
prodotta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuta, in ragione della natura della causa, delle questioni trattate e della
documentazione in atti, l'opportunità di formulare alle parti, ai sensi dell'art. 185
bis c.p.c., proposta conciliativa al fine di dirimere la controversia;

P.Q.M.

formula alle parti la seguente proposta conciliativa:

*“Parte convenuta - ai fronte della rinuncia di parte attrice ad ogni altra pretesa
nei confronti della convenuta relativamente al petitum e alla causa petendi indicata
nell'atto di citazione - verserà a quest'ultimo, Fallimento n. xxx/yy, R.G. Fall.
xxx/1998 della XXXXXXXXX e del socio accomandatario yyyyyyyyyyy, in persona
del curatore fallimentare dott. Xxxxx, la somma complessiva di € 50.000, oltre
interessi dalla domanda al saldo, con riferimento all'inefficacia ex art. 44 legge
fall. dei pagamenti effettuati sui conti correnti n. XXXXXXX accessi rispettivamente
in data x/xx/xxxx e in data x/xx/xxxx, presso la Banca YYYYY e allo stesso intestati;
altresì parte convenuta verserà in favore di parte attrice l'ulteriore somma per
spese dell'odierno giudizio, liquidate in base all'importo di cui alla proposta
conciliativa e con riferimento alle fasi effettivamente svolte della causa, e
individuata nella somma complessiva di € 5341,00, di cui € 1241,00 per spese
vive esenti ed € 4100,00 per compensi, oltre spese forfetarie generali al 15%, iva e
cpa come per legge, oltre spese vive per la mediazione per la somma di € 147,60.*

Rinvia la causa all'udienza del xxxxxx ore xxxx per la verifica.

Si comunichi.

Viterbo, X.III.XXII

Il Giudice
JJJJJJJJ

SEGUE L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE AL CURATORE



Tribunale Ordinario di Viterbo
Sezione Fallimentare

riunito nelle persone di:

XXXX
YYYY
JJJJ

Giudice Presidente
Giudice a latere
Giudice Relatore

DECRETO

sulla istanza depositata dal Curatore del Fallimento n. xxx/1998 Reg. Fall. per l'autorizzazione ad
aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185bis l. fall. nel giudizio in corso ex art. 44 l.
fall. nei confronti dell'Istituto Bancario ALFA;

considerato che tali pagamenti sono relativi ad una attività di impresa esercitata dal fallito nel
corso della procedura concorsuale, senza alcuna autorizzazione da parte degli organi del
fallimento;

considerato che la giurisprudenza riconduce tale ipotesi al disposto dell'art. 42 legge
fallimentare, secondo cui essi sono appresi dal fallimento «dedotte le passività incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi» (Cass. 30 aprile 1969, n. 1411, in Dir. fall. 1969,
II, 832; Cass. 18 novembre 1967, n. 2786, ivi, 1968, II, 499; App. Bologna 17 agosto 1959, ivi,
1959, 964; Cass. 4 luglio 1956, n. 2430, in Giur. it. 1956, II, 641 ed in Foro it. 1956, I, 1277;
App. Palermo 25 ottobre 1966, in Prev. soc. 1968, 597; Trib. Napoli 6 giugno 1979, Trib.
Venezia 3 febbraio 1989 e Cass. 21 marzo 1989, n. 1417);

rilevato che il Curatore non ha ravvisato motivi per discostarsi dalla proposta formulata dal
giudice assegnatario della causa;

considerati i costi legati all'istruzione della causa, il rischio di soccombenza, l'alea concernente
le eventuali impugnazioni inerenti la corretta determinazione delle passività derivanti
dall'esercizio dell'impresa da parte del fallito;

Udito il Giudice Delegato;

P Q M

Autorizza il Curatore ad aderire alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cod. civ.
in data V.III.XXII nel fascicolo III/XX pendente innanzi a questo Tribunale.

Viterbo, IX.V.XXII.

Il Giudice estensore
JJJJ

Il Presidente
XXXX

Esempio 2. Opposizione allo stato passivo e dialogo conciliativo tra Giudice relatore e Collegio – Tribunale di Viterbo

R.G. n. XXXX/XXXX



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

VERBALE UDIENZA

All'udienza del 00 xxxx 20XX, alle ore xx.xx innanzi al giudice ZZZZZZZZZZZZ designato giudice per la trattazione, con la presenza del dott. Zzzzzzzzz per il tirocinio giudiziario, è presente per l'opponente l'avv. Zzzzzzzzzz; per il Fallimento è presente l'avv. Zzzzzzzzzz.

Sollecitati dal Giudice designato per la trattazione dell'opposizione allo stato passivo i procuratori delle parti, ripercorse le questioni controverse in punto di natura del credito e di quantificazione dello stesso, all'esito della discussione considerano di poter addivenire ad una ipotesi conciliativa con sostanziale e importante riduzione delle somme di cui al richiesto vincolo di destinazione e riconoscimento per il maggior residuo del credito vantato quale credito chirografario e nello specifico, nei seguenti termini:

- a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;
- b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento il credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;
- c) le spese, anche legali relative al giudizio, compensate integralmente tra le parti, mentre le spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa saranno a carico esclusivo della opponente.

I procuratori delle parti chiedono breve rinvio per sottoporre l'ipotesi conciliativa ai rispettivi clienti e, in particolare agli organi della procedura.

Il Giudice

ritenuto, in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente che consentono di ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte, precedente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), documentazione dalla quale si evince, tra l'altro, che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché ritenuto che le prove costituite articolate, da considerarsi ammissibili, risultano coerenti con la prospettiva di avvalorare quanto già emergente dalla documentazione in atti, che i termini dell'ipotesi di conciliazione/transazione, individuati all'esito della discussione tra le parti, siano congrui e meritevoli di essere sottoposti agli organi della procedura,

rinvia

la causa all'udienza del 0 xxxx 20XX alle ore xx.xx per consentire ai procuratori delle parti di presentare la proposta come sotto riportata ai propri clienti nonché agli organi della procedura, al fine di ottenere l'autorizzazione a conciliare/transigere la causa nei seguenti termini:

“a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;

b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;

c) le spese, anche legali relative al giudizio, compensate integralmente tra le parti; spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa, a carico esclusivo della opponente”.

Il Giudice
ZZZZZZZZZZZZ

SEGUE IL DECRETO DEL COLLEGIO

Sezione civile

XXXXXXXXXX
YYYYYYYYYY
ZZZZZZZZZZ

Presidente
Giudice
Giudice relatore

DECRETO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.r.l. (p.Iva 000000000000) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. Zzzzzzzzzz, rappresentata e difesa dall'Avv. Zzzzzzzzzz, in forza di procura allegata al Ricorso in Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.F. ed elettivamente domiciliata in Xxxxxxx, Yvvvvv n. 00

opponente

nei confronti di

FALLIMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. (c.f. 000000000000), in persona del Curatore avv. Zzzzzzzzzz, rappresentato e difeso dall'avv. Zzzzzzzzzz, giusta autorizzazione del G.D. del 00.0.20XX, elettivamente domiciliato Xxxxxxx Yyyyyy n. 000, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto

1. Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato tempestiva istanza di ammissione al passivo del fallimento della Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A. per la complessiva somma di € 489.356,31 a lei dovuta in base a nn. 6 fatture, al netto della nota di credito n. 67/19 del 00.0.20XX di € 303,05, emesse per servizi di raccolta separata e trattamento di pneumatici fuori uso (PFU) secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia – essendo obbligata la società fallita, in qualità di produttore/importatore di pneumatici, in ottemperanza al D.lgs n. 152/2006, a gestire quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale – ed evidenziando che i rapporti tra le parti erano disciplinati con contratti rinnovati annualmente nei quali, appunto, Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. era incaricata dalla Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A. della raccolta e del trattamento dei PFU; chiedeva altresì anche il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di destinazione sulle somme per le quali richiedeva l'ammissione al passivo, allegando all'istanza copia del contratto sottoscritto tra le parti in data 00.0.20XX e 00.0.20XX, le fatture di cui vantava pagamento, nota di credito, estratto autentico delle scritture contabili, la normativa di settore, l'elenco degli operatori abilitati al ritiro degli PFU e comunicazione del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare; sulla domanda, perveniva il parere negativo del Curatore, il quale rilevava che la documentazione allegata consisteva *“in due contratti inter partes privi di data certa, in 6 fatture non elettroniche e prive di data certa, in altrettanti estratti delle scritture contabili autenticati in data successiva alla dichiarazione di fallimento”* e che *“impregiudicata la questione relativa al*

vincolo di destinazione delle somme oggetto del credito, come rimosse dalla fallita a titolo di contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU), allo stato della produzione documentale non appare possibile riconoscere il credito azionato atteso che tutti i documenti sono privi di data certa e non risultano provate le effettive prestazioni svolte. Dalla lettura dell'art. 3 del DM n. 82/2011 si evince che esiste un rendiconto economico completo della gestione dei PFU (allegato C), dal quale si potrebbe ricavare la dimostrazione delle quantità di PFU smaltiti. In difetto di tale riscontro (o di altra fondata prova opponibile), si deve esprimere parere negativo"; l'istante svolgeva dunque, ai sensi dell'art. 93 Legge Fall., osservazioni con deposito di ulteriore documentazione, in particolare le fatture elettroniche e le ricevute di invio all'Agenzie delle Entrate, da cui ricavare la data certa delle medesime e il curatore esprimeva parere positivo all'ammissione del credito al passivo fallimentare, pur non ritenendo opponibile alla procedura il vincolo di destinazione richiesto.

Con notifica del provvedimento in data 00.02.20XX, l'istanza di ammissione al passivo veniva tuttavia respinta in toto dal giudice delegato sul rilievo che *"in assenza di un contratto avente data certa non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione"* e che, pertanto *"il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, il quale si ripete non può essere determinato sulla base di contratti privi di data certa in assenza di indici volti a determinare l'entità dei compensi spettanti quali ad esempio tariffe professionali, tariffe comunemente praticate al pubblico (esempio: tariffe telefoniche, elettriche etc); ritenuto pertanto che all'accertamento dei compensi effettivamente ed eventualmente spettanti necessita di adeguata istruttoria ex art. 95 l. fall. incompatibile con la speditezza del rito, dispone l'esclusione dell'importo di euro 489.356,31"* (doc. 36).

Parte creditrice ha tempestivamente proposto opposizione ex art. 98 legge Fall. con ricorso ritualmente notificato al Curatore, deducendo l'illegittimità dell'esclusione del credito di Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. dallo stato passivo sul rilievo che in realtà, vista la certa anteriorità, alla data di dichiarazione del fallimento, delle fatture prodotte, dimostrata anche dalle ricevute di consegna contenente il monitoraggio dei relativi flussi, ben poteva ritenersi provata l'anteriorità al fallimento anche dei contratti prodotti, considerato altresì che provata l'esecuzione del contratto (smaltimento dei rifiuti ed emissione delle relative fatture) si suppone la precedente conclusione dello stesso, come confermato dalle mail ricevute dal dipendente della opponente e da quelle inviate dalla società odierna fallita con le quali veniva anticipato il contratto (poi sottoscritto) con richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del medesimo nonché dall'inserimento dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti - nel caso di specie pneumatici - contiene tutte le informazioni relative alla sua tipologia, al quantitativo, al produttore, al trasportatore ed al destinatario) nella piattaforma dedicata dal Ministero, relativamente alle fatture per la quale viene chiesta l'ammissione al passivo fallimentare; evidenziando altresì la correttezza degli importi concordati, in considerazione del contributo indicato dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per ogni tonnellata di pneumatico smaltita nella dichiarazione annuale inviata al Ministero dell'Ambiente, nonché la comunicazione annualmente al Comitato di Gestione degli PFU ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 82/11 inviata dalla creditrice in cui quest'ultima ha comunicato le tariffe stimate, con riferimento al successivo anno 20XX, per le operazioni di prelievo (€ 35,00 ton), deposito e stoccaggio (€ 15,00 ton), trasporto (€ 90,00 ton) e frantumazione degli PFU (€ 120,00 ton), per una tariffa complessiva di € 260,00 per tonnellata, concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata, con dichiarazione pertanto della fondatezza del credito e l'ammissione allo stato passivo del fallimento dell'importo di € 489.356,31, insistendo altresì per il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di destinazione previsto dall'art. 228 del d.lgs. n. 152/2006 sulle predette somme riscalate dalla società fallita atitolò di contributo per lo smaltimento degli PFU disponendo per l'effetto ":- in via preliminare, il versamento diretto dell'importo di € 489356,31, in applicazione dell'art. 46 n. 5 L.F., come sopra esposto sub 1; - in via principale, con diritto esclusivo sulle relative somme in applicazione del vincolo di destinazione, da mantenersi e rispettarsi in sede di riparto come sopra esposto sub 2; - in via subordinata, quale credito di fatto prededucibile, come sopra esposto sub 3; In subordinata, - Accogliere la domanda presentata dalla Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l.

Esempio 2. Opposizione allo stato passivo e dialogo conciliativo tra Giudice relatore e Collegio – Tribunale di Viterbo

disporre l'ammissione allo stato passivo del fallimento in epigrafe per l'importo di € 489.356,31 in via chirografaria".

Si costituiva il Fallimento contestando la domanda di parte opponente.

All'esito dell'udienza fissata per la comparizione, il procedimento veniva riservato e successivamente fissata la comparizione delle parti al fine di valutare ipotesi conciliative.

Sollecitati dal Giudice designato per la trattazione dell'opposizione allo stato passivo, i procuratori delle parti, ripercorse le questioni controverse in punto di natura del credito e di quantificazione dello stesso, all'esito della discussione ritenevano di poter addivenire ad una ipotesi conciliativa con sostanziale e importante riduzione delle somme di cui al richiesto vincolo di destinazione e riconoscimento per il maggior residuo del credito vantato quale credito chirografario e nello specifico, nei seguenti termini: a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. per € 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.; b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria; c) le spese, anche legali relative al giudizio, resteranno compensate integralmente tra le parti, mentre le spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa saranno a carico esclusivo della opponente. Veniva dunque richiesto breve rinvio per sottoporre l'ipotesi conciliativa ai rispettivi clienti e, in particolare agli organi della procedura e il Giudice, ritenuto, in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente che consentono di ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte, precedente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), documentazione dalla quale si evince, tra l'altro, che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché ritenuto che le prove costituenti articolate da parte opponente, da considerarsi ammissibili, risultano coerenti con la prospettiva di avvalorare quanto già emergente dalla documentazione in atti e, infine, che i termini dell'ipotesi di conciliazione/transazione, individuati all'esito della discussione tra le parti, erano congrui e meritevoli di essere sottoposti agli organi della procedura, rinviava la causa ad udienza successiva per consentire ai procuratori delle parti di presentare la proposta dal tenore sopra riportato al fine di ottenere l'autorizzazione a conciliare/transigere la causa.

Alla successiva udienza del 0 xxxx 20XX, presenti i procuratori delle parti nonché personalmente il legale rappresentante della parte opponente, sig. Zzzzzzzzzz, e il Curatore fallimentare, avv. Zzzzzzzzzz, gli stessi dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa come individuata all'esito della discussione alla precedente udienza, vale a dire nei seguenti termini "a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.; b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria; c) le spese, anche legali relative al giudizio, compensate integralmente tra le parti; spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa, a carico esclusivo della opponente", e, rappresentando il Curatore Fallimentare che detta proposta era stata autorizzata dagli organi della procedura, sottoscrivevano innanzi al Giudice designato per la trattazione dell'opposizione, il verbale di udienza chiedendo che il Collegio provvedesse in conformità su quanto concordato, e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.

2. Ebbene il Collegio osserva che la proposta conciliativa concordata all'udienza tra le parti all'esito della discussione davanti al Giudice designato per la trattazione dell'opposizione, appare congrua e meritevole di accoglimento avendo già riscontrato, il predetto giudice relatore, la meritevolezza dei termini della definizione del giudizio in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente, idonee a ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte come concluso precedentemente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), avendo altresì riscontrato che dalla predetta documentazione era possibile, tra l'altro, evincere che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultavano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché avendo ritenuto le prove costituenti articolate da parte opponente ammissibili e volte a confermare quanto già emergente dalla ulteriore documentazione offerta da parte opponente a conforto di quella già allegata unitamente all'istanza di insinuazione al passivo e alle osservazioni di cui all'art. 93 Legge Fall.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto di condividere quanto già rilevato in precedenza, il Collegio ritiene di disporre in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e già recepiti dal giudice designato alla trattazione della causa in quanto congrui e meritevoli di accoglimento e nei termini richiamati da ultimo all'udienza del 0 xxxx 20XX anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite tra le parti con previsione e accordo di porre ad esclusivo carico di parte opponente quelle vive nascenti dalla definizione del giudizio dovendosi tra queste individuare anche quelle di registrazione del provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. nei confronti di Fallimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A., così decide in conformità alla proposta avanzata all'udienza del 0 xxxx 20XX:

- ammette YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. per l'importo di € 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;
- ammette YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A., per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;
- spese di lite compensate tra le parti;
- spese vive a carico esclusivo dell'opponente.

Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 00 xxxxx 20XX

Il Giudice rel.
(ZZZZZZZZZZZZ)

Il Presidente
(XXXXXXXXXXXX)

Esempio 3. Opposizione allo stato passivo – proposta conciliativa e conclusioni congiunte – Tribunale di Viterbo

Tribunale di Viterbo
Sezione civile

RG XXXX 20XX

Il Giudice

Lette le note delle parti contenenti istanze congiunte;
visto l'art. 185 bis cpc avanza la seguente proposta conciliativa alle seguenti condizioni:

- a) Rinuncia di YYYYYY al Ricorso in Opposizione, a fronte della
- b) Ammissione al passivo del Fallimento del credito di YYYYYY di cui alla Domanda di Rivendica e Insinuazione ed al Ricorso in Opposizione, pari ad Euro 2.934.801,03 a titolo di capitale, senza interessi, con pagamento nei seguenti termini: (i) Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in prededuzione; (ii) Euro 2.434.801,03, in via chirografaria.

PQM

Fissa l'udienza del XX.XX.20XX ore xx,xx per le determinazioni sulla proposta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, xx/xx/20xx

Il Giudice
ZZZZZZZZZZ

TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione civile
RG N. XXXX/20XX

VERBALE UDIENZA xx/xx/20xx

All'udienza del xx xxxxxx 20xx sono comparsi dinanzi al Tribunale di Viterbo, nella persona del Presidente ZZZZZZZZZZ, l'avv.to Yyyyyyyy per il Fallimento n. Y/2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX spa, e l'avv.to Yyyyyyyy su delega dell'Avv. Yyyyyyyy per XXXXXXXXXXXXXXXX.

I procuratori delle parti dichiarano di accettare la proposta di conciliazione formulata dal Giudice con Ordinanza del xx xxxxxx 20xx ex art.185 bis c.p.c e per l'effetto accettano di definire e transigere il Giudizio di Opposizione con rinuncia all'assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di repliche rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:

<<Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, preso atto della rinuncia delle parti agli atti del giudizio; disporre, nell'ambito degli accordi transattivi raggiunti tra le parti, ed all'esito della proposta conciliativa formulata ex art.185-bis c.p.c., l'ammissione di XXXXXXXXXXXXXXXX al passivo del Fallimento Tribunale di Viterbo n. Y/2020 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. per il credito di € 500.000,00 in prededuzione nonché per il restante credito € 2.434.801,03, in via chirografaria, con ordine di variazione dello stato passivo; dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.

Le parti sottoscrivono il presente verbale

Avv.to

Avv.to

IL GU

dato atto riserva la decisione al Collegio

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito

Viterbo, xx/xx/20xx

IL GIUDICE

ZZZZZZZZZZ

Esempio 3. Opposizione allo stato passivo – proposta conciliativa e conclusioni congiunte – Tribunale di Viterbo

RG XXXX/XXXX



TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile
R.G. n. XXXX/20XX

Il Tribunale di Viterbo - Sezione Civile così composto:
dott. ZZZZZZZZZZ - Presidente rel.
dott. XXXXXXXXXXXX - Giudice
dott. YYYYYYYYYY - Giudice

nella causa iscritta al n. XXXX/20XX del R.G. ed avente ad oggetto:
opposizione allo stato passivo e vertente tra:

YYYYYYYYYY numero di registrazione 0000000000, con sede legale in
Xxxxxx Xxxxxx 00-00 Xxxxxxxx (JJJJJJ), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Yyyyyy e
Yyyyyy;

E

FALLIMENTO n. Y/2020 XXXXXXXXXXXX SPA (C.F. 00000000000), in
persona del Curatore Avv.to Xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv.
Xxxxxx del Foro di Viterbo

ha emesso il seguente

decreto

Il Tribunale
letto l'atto di opposizione proposto dal YYYYYYYYYY avverso il
provvedimento con il quale il G.D. il xx.x.20xx aveva rigettato la domanda di
insinuazione al passivo presentata dalla indicata società, domanda di rivendica e
restituzione dei beni al passivo del Fallimento XXXXXXXXXXXX spa ex artt.93 e
103 L.F., con la quale era stata richiesta, in via principale, la restituzione ex
art.103 L.F. di n. 72.079 pneumatici (ovvero di quelli che si fossero trovati nel
possesso della Curatela) ed in via subordinata, in mancanza dei presupposti della
domanda di restituzione, l'ammissione di un importo pari al controvalore dei
72.079 pneumatici, quindi dell'importo di € 2.934.801,03 sia in prededuzione
che, in ulteriore subordine, in chirografo; oltre interessi di mora quantificati in €
166.901,55.
preso atto delle deduzioni svolte dal Fallimento XXXXXXXXXXXX con
la memoria di costituzione;
atteso che a seguito della proposta conciliativa avanzata ex art. 185 bis cpc da
questo Tribunale con provvedimento del xx.x.20xx le parti all'udienza del
xx.x.20xx hanno aderito, rassegnando conclusioni congiunte che risultano così
articolate: “ disporre nell'ambito degli accordi transattivi raggiunti tra le parti ed

all'esito della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, l'ammissione di
YYYYYYYYYY al passivo del Fallimento Tribunale di Viterbo n. Y/2020 di
XXXXXXXXXX spa per il credito di euro 500.000,00 in prededuzione, nonché
per il restante credito di euro 2.434.801,03 in via chirografaria, con ordine di
variazione dello stato passivo; dichiarare integralmente compensate le spese di
giudizio”

rilevato di poter disporre come da conclusioni delle parti;

P.Q.M.

1) ammette la società YYYYYYYYYY al passivo del Fallimento Tribunale di
Viterbo n. Y/2020 di XXXXXXXXXXXX spa per il credito di euro 500.000,00 in
prededuzione, nonché per il restante credito di euro 2.434.801,03 in via
chirografaria, con ordine di variazione dello stato passivo; dichiara integralmente
compensate le spese di giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, xx.xx.20xx

Il Presidente est.
ZZZZZZZZZZ

Esempio 4. Ordinanza di conciliazione e autorizzazione del Giudice Delegato con invito a transigere

R.G. n. XXX/XXXX



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 0 xxxxxx 20XX,
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto, in ragione di quanto rappresentato da parte opponente e della documentazione allegata,
l'opportunità di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

rilevato che l'istanza di fissazione di un termine, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., alle
opponenti YYYYY e YYYYY YYYYYYYYYY, avanzata da parte opposta, non può trovare
accoglimento in questa sede, dovendosi instaurare un procedimento diverso e specifico non
vertendo la causa odierna in materia successoria;

ritenuto di disporre la comparizione personale delle parti anche a fini conciliativi;

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo;

rigetta l'istanza avanzata da parte opposta di fissazione di un termine ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.
nei confronti di YYYYY e YYYYY YYYYYYYYYY;

dispone la comparizione personale delle parti, anche a fini conciliativi, all'udienza del 00 xxxxxx
20XX ore xx.xx.

Si comunichi.

Viterbo, 00 xxxxxx 20XX

Il Giudice
ZZZZZZZZZZ



TRIBUNALE DI VITERBO

Procedure Concorsuali

N. XX /20XX

Il Giudice delegato,

vista l'istanza per essere autorizzato a costituirsi nel giudizio di opposizione al precetto (causa RG
XXX/XXXX);

considerato che l'atto transattivo e la relativa integrazione (non analiticamente richiamata nella
procura notarile) non sono muniti di data certa;

rilevata la disponibilità degli eredi a valutare soluzioni di tipo transattivo (rilascio di nuova
procura a vendere);

autorizza la costituzione nel giudizio invitando altresì il Curatore e, per esso il legale, a ricercare
ipotesi transattive.

Viterbo, xx/xx/20xx

Il Giudice delegato

ZZZZZZZZZZ

Esempio 4. Ordinanza di conciliazione e autorizzazione del Giudice Delegato con invito a transigere

R.G. n. XXXXXX



TRIBUNALE DI VITERBO

Sezione civile

VERBALE UDIENZA

All'udienza del 00 xxxxxx 20XX alle ore xx, innanzi al giudice ZZZZZZZZZZ, con la presenza del dott. Zzzzzzzzzz per il tirocinio giudiziario, sono presenti le opposenti personalmente Sigg. YYYYYY, YYYYYY e YYYYYY YYYYYYYYYY.

È altresì presente l'avv. JJJJJJJJJ in sostituzione dell'Avv. JJJJJJJJJ il quale conferma la volontà di addivenire ad una conclusione bonaria e a transazione nelle modalità già descritte nell'opposizione.

È, altresì, presente l'Avv. JJJJJJJJJ e il curatore dott. XXXXXXXXXXXX di persona i quali prendono atto della proposta formulata dalle opposenti e si riservano di riferire al Giudice Delegato precisando che nella procura speciale a suo tempo rilasciata l'immobile indicato è difforme da quello di cui all'atto transattivo e pertanto risulta necessario un rinvio congruo al fine diversificare la situazione e dati relativi all'immobile. L'avv. JJJJJJJJJ dando di tale difformità, si associa alla richiesta di rinvio confermando la volontà conciliativa delle sue assistite.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra, rinvia la causa per la verifica all'udienza del 00 xxxxxx 20XX ore xx.xx.

Il Giudice

ZZZZZZZZZZ

